

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE - ROMA
Via del Taurino, 19 - Tel. 450-351 - 451-251.
PUBBLICITÀ: imm. colonne - Commerciale;
Cinema L. 150 - Domenicale L. 200 - Echi
spettacoli L. 150 - Cronaca L. 150 - Necrologio
L. 130 - Finanziaria Banche L. 200 - L'Espresso
L. 200 - Rivolgersi (R.P.D.) - Via Parlamento, 9.

UN INTERESSANTE CONVEGNO A ROMA

I problemi giuridici della produzione H

Vi hanno partecipato giuristi italiani e francesi - Una grave carenza della nostra legislazione

I problemi giuridici relativi alla produzione e all'utilizzazione dell'energia atomica sono stati ampiamente dibattuti da un'elletta schiera di giuristi francesi e italiani, in un convegno indetto in questi giorni a Roma dalla «Società di legislazione comparata». Di particolare interesse, per l'Italia, è risultata la discussione sulla legislazione fondamentale di cui il nostro Paese e, fra le nazioni maggiori, l'unico ancora carente. L'assurdità di questa situazione è risultata con grande evidenza. Ma più importante, dopo questa constatazione che poteva considerarsi scontata a priori, è apparso il fatto che giuristi assai autorevoli, italiani e francesi, abbiano espresso pareri che contrastano netta mente con l'impostazione che il governo italiano si accinge a dare alla nostra futura legislazione in materia di energia atomica: questa rischia di essere fondamentalmente privatistica, mentre da parte dei giuristi prevale il suggerimento di adottare un indirizzo statalistico, conforme alla natura pubblica della materia in questione.

In questo senso, ha suscitato il più vivo interesse al convegno di Palazzetto Venezia, la relazione su «L'energia atomica e lo Stato», presentata dal Prof. Giuseppe Guarino, ordinario di Diritto Pubblico all'Università di Napoli. A conclusione della sua dotta e circostanziata analisi, il Prof. Guarino si è espresso con grande chiarezza sulla scelta di tondo: «L'esperienza dimostra che, salvo che si verifichino condizioni particolari, e indipendentemente dal giudizio che si intenda esprimere sul sistema della iniziativa privata nel settore dell'energia atomica, gli Stati hanno giudicato inadeguato il sistema del potere autonomo ed hanno esplicitamente coordinato e subordinato questo settore al governo dello Stato. Perfino negli Stati Uniti, — ha sottolineato il prof. Guarino — malgrado l'esistenza dell'industria privata più sviluppata nel mondo, si è ritenuto che la spinta iniziate nel settore atomico poteva venire solo dallo Stato e non da privati. In Inghilterra e in Francia, i due unici altri paesi del mondo occidentale, che sono stati in grado di raggiungere un ruolo competitivo nel campo della produzione atomica, non si è dubitato della necessità della dipendenza del settore dello Stato, nonostante la solida struttura dell'industria privata dei due paesi».

Il relatore francese sullo stesso tema, Henry Piget, ha illustrato su un piano più pratico, derivato dall'esperienza già acquisita non solo in Francia, ma anche negli USA e in Inghilterra, la funzione decisiva assolta dai grandi organismi statali nel campo del diritto atomico. Questo diritto, egli ha detto, riassumendone i tratti essenziali, si rivela dominato dalla volontà di difendere l'interesse comune. Nell'insieme, esso manifesta tendenze che gli conferiscono un carattere di auto modernismo: esso è assai restrittivo delle libertà e delle proprietà, dotando invece i pubblici poteri di larghe prerogative.

Anche il tema della responsabilità connesse ai rischi dell'uso dell'energia atomica, è stato oggetto di considerazioni assai interessanti. I grandi atomi possono infatti riverberarsi a migliaia di chilometri e a decine d'anni di distanza. Come può, il diritto penale, regolare una matrice così nuova e di così vaste implicazioni? Basti pensare che in un futuro codice si potrebbe perfino contemplare il nuovo reato di «genocidio involontario», per comprendere la delicatezza della questione. Dal canto suo il Prof. Delitala, per l'Italia si è limitato ad alcune considerazioni sulla codificazione delle cautele da adottarsi per salvaguardare la pubblica incolumità e la tutela del segreto (in America è la Commissione per l'Energia atomica che provvede per volta a classificare e declassificare i dati). Quanto alle responsabilità degli eventuali simbri, il Delitala pensa che «uno spunto degno di meditazione lo offre la legge atomica giapponese, là dove dispone che a capo di ciascun reattore atomico venga posto un tecnico fornito di determinate qualifiche» e quindi responsabile anche giuridicamente del suo funzionamento. La questione è importante in vista del funzionamento dei reattori in Italia, in pratica però occorre sottolineare che gli incidenti fin qui resi noti, nel dicembre 1952 al reattore di Chalk River in Canada, nel novembre 1955 alla stazione sperimentale di Arco, Idaho,

di

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-</